



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 3 del 24.02.2011

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione con la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola per la gestione in forma associata del servizio Scuola Media A. Testore di Santa Maria Maggiore – Esame ed approvazione

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe	X	
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico	X	
5	MINOGGI Daniele	X		12	GALLOTTI Attilio	X	
6	BADANI Mauro	X		13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, con D.P.G.R. 28 agosto 2009, n. 85 è stata costituita tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigizzo” la Comunità Montana ora denominata delle Valli dell’Ossola, operativa a far data dal gennaio 2010, risultante dall’accorpamento delle precedenti Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza, Comunità Montana Valle Vigizzo, Comunità Montana Valle Ossola, Comunità Montana Valle Antrona e Comunità Montana Monterosa;
- che la ex Comunità Montana Valle Vigizzo, garantiva lo svolgimento in forma associata di servizi e funzioni a beneficio dei Comuni di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re, secondo le esigenze manifestate storicamente ed in particolare per la gestione della scuola media “A. TESTORE” di S.M.Maggiore;
- che, in ossequio alle previsioni recate dalla normativa regionale, e segnatamente dal citato D.P.G.R. n. 85/2009, l’Amministrazione della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, ha garantito transitoriamente continuità all’esercizio in forma associata di funzioni e servizi nelle more della formalizzazione, da parte del nuovo Ente, del provvedimento di regolamentazione del medesimo;
- che, con nota del 17.12.2010 prot. 9829, la Comunità Montana delle Valli dell’Ossola ha richiesto ai Comuni di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re, di manifestare il proprio interesse alla gestione in forma associata a livello di Comunità Montana delle funzioni e del servizio sopra indicato;

Visto lo schema di convenzione tra la Comunità Montana delle Valli dell’Ossola e i Comuni di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re, per la gestione associata del servizio di gestione scuola media “A. TESTORE” di S.M.Maggiore;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

Visti i pareri acquisiti in ordine alla proposta di deliberazione in argomento, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell’atto presente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il testo della convenzione tra la Comunità Montana delle Valli dell’Ossola ed i Comuni di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re per la gestione associata del servizio e di funzioni della Scuola Media “A.TESTORE” di Santa Maria Maggiore, avente durata fino al 31 dicembre 2015, costituito da premessa, numero dieci articoli e un allegato;

2. Di delegare la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola alla gestione in forma associata del servizio di gestione scuola media "A.TESTORE" di Santa Maria Maggiore.
3. Di dare mandato al sig. Sindaco la sottoscrizione della predetta convenzione, con facoltà di apportare alla stessa lievi modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie e/o opportune;
4. Di impegnarsi a garantire ogni anno lo stanziamento sui competenti capitoli del bilancio comunale delle risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione in oggetto.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - c. 4 - del D.Lgs n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 24.02.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

All. alla D.C.C. N. 3 del 24.02.2011

CONVENZIONE

(Art. 30 Testo Unico n. 267/18.9.2000 e s.m.i.)

per la

GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA

di SERVIZI SOCIALI GENERALI

in MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

relativi alla

SCUOLA MEDIA STATALE
DI SANTA MARIA NAGGIORE
“ANDREA TESTORE”

L'anno duemiladieci il giorno **xx** del mese di **xxxxxx** presso la sede legale della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ente locale con sede nel comune di Domodossola, in Via Romita 13 Bis;

T R A

La **Comunità Montana Valli dell'Ossola**, C.F. 9201749005 P.I. 02246790030, nella persona del suo Presidente pro-tempore signor **Giovanni Francini**, il quale interviene ed agisce in quest'atto nell'interesse esclusivo dell'ente che rappresenta, giusta le competenze attribuite dall'art. 16 dello Statuto e in forza della specifica autorizzazione rilasciata con deliberazione dell'Organo Rappresentativo/Esecutivo n. **xxxxxxxx del xxxxxxxx** esecutiva ai sensi di legge.

E

Il comune di **Craveggia**, (c.f. n. 00420840035), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Paolo Giovanola**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Druogno**, (c.f. n. 00420830036), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Giovanni Francini**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Malesco**, (c.f. n. 00425540036), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Enrico Barbazza**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Santa Maria Maggiore**, (c.f. n. 00431300037), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Claudio Cottini**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Re**, (c.f. n. 00431330034), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Ivo Locatelli**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Toceno**, (c.f. n. 00420850034), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Tiziano Ferraris**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Il comune di **Villette**, (c.f. n. 00428420038), nella persona del suo Sindaco pro-tempore, signor **Pierangelo Adorna**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nell'interesse esclusivo dell'ente che legalmente rappresenta, in forza della specifica autorizzazione rilasciata con **deliberazione di Consiglio n... del**;

Premettendo

che le indicazioni e gli obiettivi per la gestione associata di funzioni, compiti e servizi comunali dalla legge direttamente attribuiti alla Comunità Montana, derivano in primo luogo dalle previsioni seppure di carattere generale contenute nell'art. 21 dello Statuto dell'Ente approvato con n. 3 del 19/1/2010, approvato dall'Organo Rappresentativo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

che nel caso specifico si tratta di funzioni in materia di istruzione pubblica, che si mostrano nella gestione della Scuola Media Statale "Andrea Testore" sita in Santa Maria Maggiore, in Via Torino n. 11, con i relativi servizi accessori della refezione scolastica e della palestra, quest'ultima struttura, allorquando non direttamente utilizzata dall'Istituto Comprensivo Statale, accessibile e fruibile per attività di associazioni, per un uso extra-scolastico appositamente disciplinato da apposito regolamento;

che la legge statale del 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. sull'ordinamento amministrativo-contabile delle autonomie locali all'art. 30, definendo le diverse forme associative attuabili tra gli enti locali nel più generale quadro normativo degli accordi possibili tra le pubbliche amministrazioni disciplinato dalla legge 241/7.8.1990 e s.m.i. , prevede la "convenzione", quale snello strumento di cooperazione per il coordinamento di gestioni ancorché separate ma di interesse comune, attuabili in forma associata nelle zone montane, attraverso la Comunità Montana.

che con lo svolgimento in forma associata del servizio per il quale viene proposta la stipula della presente convenzione, la **Comunità Montana** e i Comuni di **Craveggia, Drugno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Tocevo e Villette** :

- perseguono la razionalizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, proponendo la riorganizzazione e il prosieguo in un ambito territoriale e demografico omogeneo, di un importante servizio associato nel settore dell'Istruzione pubblica e dei relativi servizi "accessori", della cui conduzione si è fatta carico la ex Comunità Montana Valle Vigezzo nel passato;
- affermano il preciso intento di conseguire l'obiettivo di garantire una funzionale ed economica gestione in primo luogo della "Scuola Media Statale", attraverso oculati ed equilibrati moduli organizzativi supportata da una snella disciplina procedimentale stante la conduzione in economia diretta, considerando il peso dell'intervento finanziario pubblico di sostegno e copertura di costi che non sono scaricabili sull'utenza, data la tipologia e obbligatorietà del servizio offerto.

Visto :

il 1° comma dell'art. 28 della legge n. 267/18.8.2000 e s.m.i. sull'efficiente esercizio associato delle funzioni e dei compiti istituzionali comunali.

il T.U. / D.Lgs. n. 267/18.8.2000 ed in particolare l'art. 30 che tra le "Forme associative" del Capo V°, titolo II° della parte prima, disciplina i modi di applicazione dello strumento della "Convenzione":

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FONDAMENTI della DELEGA e del SERVIZIO

1. I presupposti di fatto e giuridici, le ragioni, le motivazioni ed i relativi obbiettivi riportati in premessa, fondano il presente “accordo convenzionale”, il quale nel settore dell’istruzione pubblica, in relazione alla gestione in amministrazione diretta in primo luogo della Scuola Media Statale “Andrea Testore” sita in comune di Santa Maria Maggiore e poi dei relativi servizi accessori (refezione e palestra), viene ritenuto quale più idoneo, economico ed efficace strumento operativo per assicurare servizi obbligatori offerti alla popolazione scolastica e giovanile della Valle Vigizzo, che necessitano altresì di un intervento finanziario pubblico non indifferente, perciò da pareggiarsi con il concorso finanziario di tutti gli enti locali della Valle Vigizzo direttamente competenti, nel rispetto degli indirizzi e del controllo di tutti i soggetti coinvolti.

ART. 2

OGGETTO - FINALITA' e SOGGETTO GESTORE

1. Con riferimento al precedente articolo 1, in attuazione degli articoli 3,4,5, tale accordo tra la Comunità Montana delle Valli dell’Ossola e i Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Tocevo e Villette, nel settore dell’istruzione pubblica, ha lo scopo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione della “Scuola Media Statale” sita in Santa Maria Maggiore, organizzata dalla Comunità Montana con costi equamente ripartiti tra i 7 Comuni nei modi definiti all’articolo 3, mentre per la refezione il ripiano sarà assicurato quasi totalmente dalle tariffe pagate dagli utenti, con necessità si modeste integrazioni “pubbliche” derivanti essenzialmente dalle contribuzioni regionali.
2. In siffatto quadro normativo i Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette, di (di seguito denominati "Comuni"), tutti appartenenti alla Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, (di seguito denominata "Comunità Montana"), ripianano alla Comunità Montana i costi sostenuti annualmente per la gestione della “Scuola Media Statale”.
3. Per conseguenza la Comunità Montana esercita la delega prevista dall’articolo 1 con conduzione in amministrazione diretta, mediante la propria auto-organizzazione amministrativa-finanziaria regolamentare, realizzando la gestione economica della funzione e dei relativi servizi delegati, ispirando la sua azione ed il suo operato a criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

ART. 3

REGIME AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

1. Le spese del servizio che *annualmente* vanno a gravare sul bilancio della Comunità Montana, detraendo unicamente la modesta *entrata* per l’utilizzo della *palestra* consolidata in circa € 2.000/anno, costituiscono il “disavanzo” da ripianarsi, sono poste a carico e rimborsate dai 7 Comuni secondo quelle quote che derivano dai conteggi del “*piano di riparto percentuale*” di cui al successivo comma 2°
2. Il criterio di riparto delle spese poste a totale carico dei 7 Comuni, è definito in termini percentuali, e a titolo esemplificativo ed indicativo, secondo i conteggi ed il riparto che effettua riferimento ad un valore medio consolidato fissato in € 85.000,00 è il seguente:

Comune	%	Importo in €
Craveggia	11,70	9.945,00
Druogno	14,20	12.070,00
Malesco	22,80	19.380,00
Re	13,50	11.465,00
Santa Maria Maggiore	22,70	19.295,00
Toceno	11,40	9.690,00
Villette	3,70	3.145,00
Totale	100%	85.000,00

3. Ai fini della rendicontazione e a giustificazione del “piano di riparto” la Comunità Montana rassegna ai Comuni durante l’anno, entro il 30 settembre (relativamente all’anno scolastico appena concluso) ed entro il 31 gennaio (relativamente al “I° quadrimestre” dell’anno scolastico appena iniziato) una relazione/rendiconto sull’attività svolta, con specifica e dettagliata presentazione del bilancio della gestione con le spese sostenute. A tale Rendiconto è allegato il piano di riparto, appunto conteggiato sulla base dei criteri e delle modalità preliminarmente concordati d’intesa con i Comuni, esposti al precedente comma 2°.
4. I Comuni provvedono a versare alla Comunità Montana la quota di loro spettanza, entro due mesi dal ricevimento della nota di Rendiconto alla quale il disavanzo si riferisce ed indicativamente entro il 30 novembre ed entro il 31 marzo. In relazione alla temporalità dei versamenti ed in caso di necessità, durante l’anno scolastico, possono anche essere richieste dalla Comunità Montana motivate “anticipazioni in acconto”, con conguaglio a saldo sulla somma dovuta calcolata a Rendiconto ai sensi del 3° comma.
5. Le spese gestionali riconosciute nel bilancio preventivo della “Scuola Media” e nel relativo rendiconto di fine esercizio, attengono alle ordinarie spese di gestione, funzionamento e manutenzione. A titolo esemplificativo tali costi, che annualmente assommano indicativamente a circa € 85.000,00 in base ai valori consolidati, sono rappresentati da: custode, riscaldamento e gestione calore, energia elettrica, telefono, servizio rifiuti, servizio acquedotto, assicurazioni, pulizia palestra, manutenzioni varie immobile e pertinenze, materiale igienico sanitario, cancelleria e dotazioni scolastiche obbligatorie.
6. Le spese relative al personale della Comunità Montana che gestisce il servizio sia sotto l’aspetto amministrativo-contabile che tecnico, non costituiscono oggetto di riparto, permanendo a carico della Comunità.
7. Le spese straordinarie, di straordinaria manutenzione e di investimento, ovvero eventuali altre di valore significativo, con importo superiore ad € 5.000,00= (non direttamente finanziate dalla Comunità Montana) dovranno essere concordate ed ottenere il consenso dai Comuni.

ART. 4

CONTRIBUZIONI REGIONALI

1. La Comunità Montana provvede a presentare la debita istanza per la concessione di contributi regionali secondo la disciplina della legge regionale n. 3/2004 e s.m.i. per questo esercizio di funzioni e servizi in forma associata, identificato secondo la tipologia regionale,

nel settore "Istruzione Pubblica" – servizi "Istruzione Media" e "Refezione" più "Palestra" servizio meglio inquadrabile nel settore "Sportivo e Ricreativo".

2. Gli eventuali contributi concessi in base al comma 1) del presente articolo, verranno dedotti dall'importo delle spese presunte al comma 2) dell'art. 3, diminuendo le spese a carico dei Comuni.

ART. 5

DURATA

1. La presente convenzione è efficace all'atto della sua sottoscrizione e ha durata quinquennale; tale termine è da computarsi con decorrere dalla data del 1 gennaio 2011, con scadenza il 31.12.2015 e può essere rinnovata solo in forma espressa.
2. La "Convenzione" è comunque soggetta a verifiche annuali.
3. Durante l'anno possono anche essere previste verifiche periodiche sull'andamento della gestione.

ART. 6

RECESSO

1. Il recesso di un Comune non può comportare conseguenze patrimoniali negative sull'andamento dei rapporti ad efficacia protratta nel tempo già instaurati dalla Comunità Montana anche nell'interesse di un Comune receduto.

ART. 7

ADOZIONE DEGLI ATTI E IMPUGNAZIONE

1. Nell'esercizio delle funzioni e del servizio di cui all'art. 2, la Comunità Montana cura all'occorrenza di menzionare la delega di cui è destinataria in ogni proprio atto a valenza esterna.
2. Gli atti così adottati dalla Comunità Montana sono definitivi e non sono soggetti ad alcun riesame, comunque denominato, da parte dei Comuni.
3. In ogni caso di mancato, parziale o inadeguato esercizio delle funzioni e del servizio di cui all'articolo 2, i Comuni invitano la Comunità Montana a provvedere entro in congruo termine ovvero a giustificare e motivare le cause dell'omissione e i relativi impedimenti, eventualmente impugnando l'inadempienza e rassegnando le determinazioni di competenza alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8

DIRETTIVE FORME DI CONSULTAZIONE E DI CONTROLLO

1. La Conferenza dei Sindaci unitamente al Presidente della Comunità Montana che la presiede, oltre alle funzioni d'indirizzo politico programmatico ispirato ad una visione unitaria degli interessi comuni, esercita anche funzione di controllo sull'applicazione dei principi e delle norme fissate nella presente Convenzione.

ART. 9

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione della presente convenzione o comunque all'esercizio del relativo servizio è preventivamente esaminata dall'organo di cui all'articolo 8, allargato al Presidente della Comunità Montana.

2. In caso di mancata conciliazione, la controversia è devoluta ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente accordo si rinvia alle diverse norme fissate dalla legislazione vigente.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Domodossola, li

CRAVEGGIA

DRUOGNO

MALESCO

RE

SANTA MARIA MAGGIORE

TOCENO

VILLETTE

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 03.03.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 03.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 03.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella